



**Comunicato tecnico a cura del COC (Centro Operativo Comunale) in data 05.11.2020
Costanti aggiornamenti disponibili sul sito del Comune di Albino www.albino.it**

**NUOVO DPCM DEL 03 NOVEMBRE 2020
IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE AL 03 DICEMBRE 2020
DISPOSIZIONI ANTI COVID-19
VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**


 **Obbligo di mascherina anche nei luoghi all'aperto dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza**

 **Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità**

 **Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole**

 **Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo**

**SPECIFICHE PER LA REGIONE LOMBARDIA
COLLOCATA IN ZONA ROSSA DAL 6 NOVEMBRE PER 15GG**

 **Vietati gli spostamenti anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità o per motivi di salute**

 **È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza**

 **Sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita**

Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell'allegato 23 del DPCM. [CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO](#)

I centri commerciali dovranno consentire l'accesso a tali attività fermo restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole)

Chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni

Sospese le attività dei centri estetici

Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell'allegato 24 del DCPM [CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO](#)

Sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all'aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP

Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale

Sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto

Limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico

Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni

VIENE INOLTRE CONFERMATA LA SOSPENSIONE DELLE SEGUENTI ATTIVITA'

Parchi tematici e di divertimento

Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di

Locali adibiti ad attività differente

Convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

Sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi

Sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose

RIMANE OBBLIGATORIO UTILIZZARE SEMPRE LA MASCHERINA NEI LUOGHI AL CHIUSO DIVERSI DALLA PROPRIA ABITAZIONE.

L'OBBLIGO SI AGGIUNGE ALLE ALTRE MISURE DI PROTEZIONE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL CONTAGIO (COME IL DISTANZIAMENTO FISICO E L'IGIENE COSTANTE E ACCURATA DELLE MANI) CHE RESTANO INVARIATE E PRIORITARIE.

NON SONO OBBLIGATI AD INDOSSARE LA MASCHERINA I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 6 ANNI O I SOGGETTI CON FORME DI DISABILITÀ NON COMPATIBILI CON L'USO CONTINUATIVO DELLA MASCHERINA.

SI RACCOMANDA DI NON RICEVERE A CASA PERSONE DIVERSE DAI CONVIVENTI, SALVO CHE PER ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ E URGENZA.

[CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE](#)